

**Corso di formazione e aggiornamento
in diritto antidiscriminatorio legge regionale. n. 5/2016**

Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere

Avvocata Sara Moiso, Foro di Torino

via Alfieri 24, **Torino**

via Piero Lucca 1, **Vercelli**

Via Verona 116, **Alessandria**

tel 011.18 83 72 47 e-mail info@studiolegalemoiso.it



Terminologia

Sesso: il sesso biologico alla nascita o anagrafico

Genere: si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso (art. 3 lett. C della Convenzione di Istanbul)

Orientamento sessuale: attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi

Identità di genere: per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

- **Cisgender** è la persona la cui identità di genere è congruo al sesso assegnato alla nascita



L G B T Q I A +

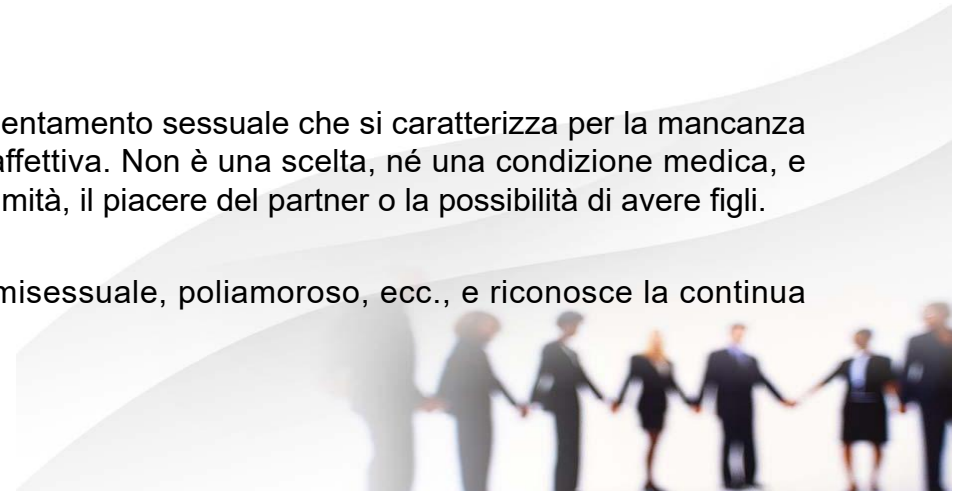
Acronimo che identifica le varie soggettività (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans*, Queer, Intersex, A sessuali) appartenenti alla comunità.

Il simbolo “+” indica tutte le altre soggettività non specificate, ma che sentono di appartenere a questa comunità.



Significato acronimo

- **L:** persona lesbica = donna con orientamento sessuale di tipo omosessuale (attratti da persone dello stesso genere)
- **G:** persona gay = uomo omosessuale con orientamento sessuale di tipo omosessuale (attratti da persone dello stesso genere)
- **B:** persona bisessuale = uomo o donna con orientamento sessuale di tipo bisessuale (attratti sia da persone di genere maschile che femminile)
- **T:** persona trans = Trans si riferisce a una persona la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita.
- **Q:** persona queer non si conforma alle norme tradizionali di genere e sessualità; termine ombrello per esprimere un'identità non binaria, un orientamento sessuale fluido o per rifiutare le etichette specifiche
- **I:** persona intersessuale si riferisce a persone nate con variazioni nelle caratteristiche sessuali (cromosomi, organi sessuali e/o genitali) che non si conformano alle tipiche definizioni di maschile o femminile. Questa condizione biologica, scientificamente definita variazioni delle caratteristiche del sesso (VCS), non è una malattia, un orientamento sessuale o un'identità di genere, ma una variabilità naturale. La variabilità può manifestarsi alla nascita o diventare evidente durante la pubertà.
- Es. Campionessa mondiale Imane Khalif, squalificata per livelli troppo alti di testosterone.
- **A:** persona asessuale è qualcuno che non prova attrazione sessuale verso altri individui. È un orientamento sessuale che si caratterizza per la mancanza di desiderio sessuale, anche se può essere accompagnata da attrazione romantica, emotiva o affettiva. Non è una scelta, né una condizione medica, e non significa l'impossibilità di avere relazioni o di fare sesso per vari motivi, come il desiderio di intimità, il piacere del partner o la possibilità di avere figli.
- **+** (**più**): simbolo di inclusività che rappresenta altre identità come non-binario, genderfluid, demisessuale, poliamoroso, ecc., e riconosce la continua evoluzione della comprensione di genere e sessualità.



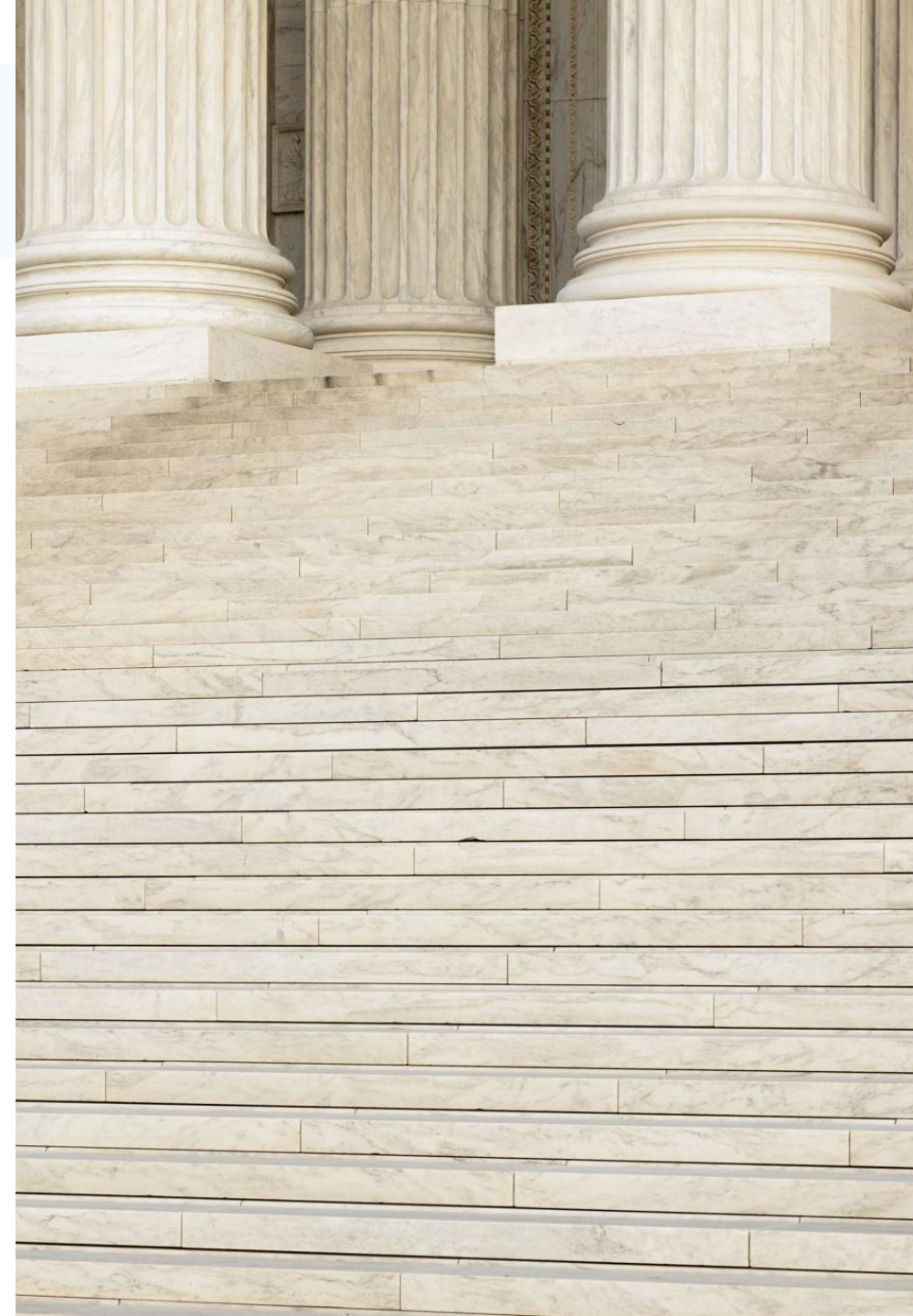
Perché abbiamo bisogno di tutte queste lettere?

Perché il nostro mondo è composto di parole, fondamento dell'identità e della comunicazione.

L'identità non può infatti costruirsi in termini negativi, sul **non** essere eterosessuali o sul **non** essere cisgender.

L'**invisibilità** genera mancanza di di diritti/doveri, discriminazione, odio.

Occorre **positivizzare** per affermare la propria personalità al fine di poter avere voce ed essere riconosciuti a livello normativo.



DISCRIMINAZIONE

- persone -

All'interno del nostro ordinamento troviamo esempi di discriminazione nei confronti della comunità LGBTQIA+, in particolare per:

- orientamento sessuale
- identità di genere

Chi riguarda?

- persone singole (maggioresnni, minorenni),
- famiglie composte da persone omosessuali o trans: nei confronti dei figli/figlie sia che siano loro stessi LGBTQIA+, ovvero le loro madri o padri.

Triplice rischio di discriminazione:

- 1) madre o padre lgbtqi+: in qualità di genitore di figlie lgbtqi+ (es. Agedo)
- 2) madre o padre lgbtqi+: in qualità di madre o padre omosessuale o trans.
- 3) figli lgbtqi+: in qualità di figli di genitori lgbtqi+.

Chi sono gli autori delle condotte discriminatorie?

- persone (isolamento, esclusione, scherno, molestia, violenza, insulti, mobbing)
- contesti lavorativi, scolastici, aggregativi (es. bagni, es. gite scolastiche, es. bullismo e cyberbullismo)
- Stato (mancanza di norme, norme ad hoc)



DISCRIMINAZIONE

- persone -

Come lo Stato può attuare la discriminazione?

Venendo meno al dettato dell'art. 3, comma 2, Costituzione:

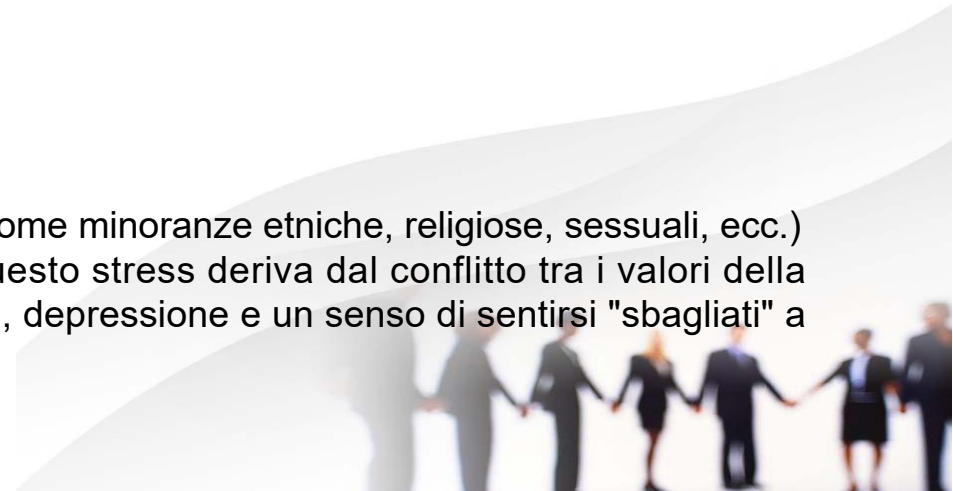
comma 1: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

comma 2: *È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*

- manca a livello legislativo una equiparazione dei diritti con le persone/figli/famiglie eterodirette
- manca una positivizzazione dei diritti e dei doveri

Mancato raggiungimento uguaglianza sostanziale = discriminazione

Minority stress: il minority stress è lo stress cronico che le persone di gruppi minoritari (come minoranze etniche, religiose, sessuali, ecc.) subiscono a causa dell'esposizione a discriminazioni, pregiudizi e stigma sociale. Questo stress deriva dal conflitto tra i valori della minoranza e quelli della società dominante, manifestandosi con ansia, bassa autostima, depressione e un senso di sentirsi "sbagliati" a causa della reazione negativa degli altri verso la propria identità.

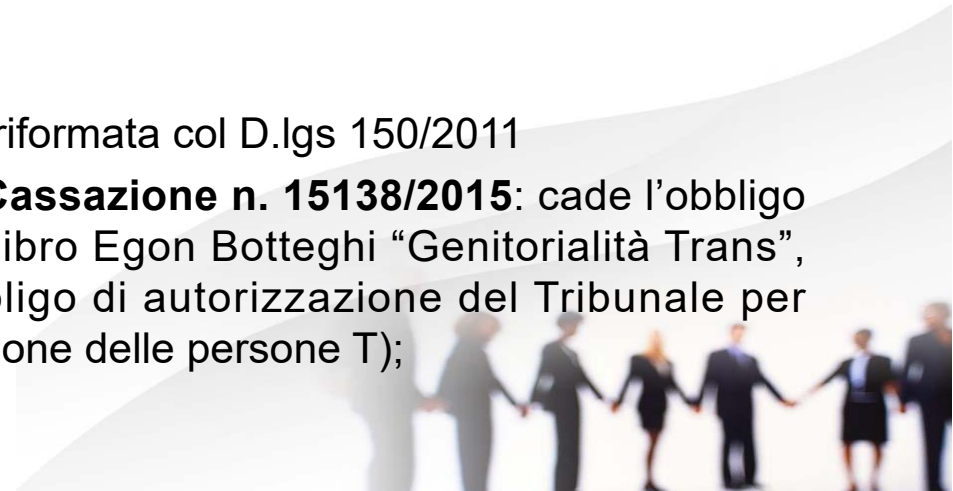


DISCRIMINAZIONE

- norme -

Attributive di diritti

- unica disposizione normativa di espressa tutela antidiscriminatoria: D.lgs 216/2003 (in materia di occupazione e condizioni di lavoro) con un ampliamento alla tutela del diritto all'alloggio, ai vantaggi sociali ed ai benefici fiscali previsto dalla L. 238/21;
 - nelle fonti sovranazionali di natura euro-unitaria l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono menzionate nell'art. 21 (non discriminazione) della carta dei diritti fondamentali della UE e dagli artt. 8 (rispetto della vita privata e familiare) e 15 (divieto di discriminare) della CEDU, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte Edu;
 - L. 76 del 2016 ha istituito le Unioni civili fra persone dello stesso genere;
 - condizione delle persone trans trova invece tutela nella legge 164 del 1982 riformata col D.lgs 150/2011
- Evoluzioni grazie alla giurisprudenza: **Corte Cost. n. 221/2015 e Corte di Cassazione n. 15138/2015**: cade l'obbligo dell'intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica - lettura passo libro Egon Botteghi "Genitorialità Trans", Villaggio Maori edizioni, p. 23; **Corte Cost. n. 143/2024** fa cadere l'obbligo di autorizzazione del Tribunale per l'intervento chirurgico - andare verso la de-medicalizzazione, autodeterminazione delle persone T);



DISCRIMINAZIONE

- norme -

Negano diritti e tutele:

- Proposta di tutela delle discriminazione in ambito penale: **DDL ZAN** non ha superato l'esame al senato il 27 ottobre 2021 mirava a introdurre misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza basate su sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità, modificando il Codice Penale (articoli 604 bis e ter, Legge Mancino) per inasprire le pene per i crimini d'odio e istituendo la Giornata Nazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, oltre a prevedere percorsi di sensibilizzazione e centri di tutela per le vittime. Esempio di discriminazione in negativo.
- **Legge PMA n. 40/2004**: non vi possono avere accesso le coppie di donne (sentenza n. 68/2025) e nemmeno le persone single (sentenza Corte Cost. n. 69/2025).
- **Reato universale di maternità surrogata**: la maternità surrogata è diventata un reato universale in Italia con l'entrata in vigore della Legge 169 del 2024. Questo significa che anche i cittadini italiani che ricorrono alla surrogazione all'estero, anche se in paesi dove la pratica è legale, saranno perseguiti penalmente una volta tornati in Italia. Le pene prevedono la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600.000 a 1 milione di euro.



Focus: Legge Cirinnà

Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) sulle unioni civili

Esempio di positivizzazione “discriminatoria” sia per le persone dello stesso genere sia per le persone eterosessuali poiché:

- 1) non equipara il metodo di unione tra le persone eterosessuali ed omosessuali, ma ne sottolinea la differenza
- 2) non estende l’istituto alle persone eterosessuali
- 3) ci sono differenza differenze sostanziali tra matrimonio e unione civile:
 - no obbligo fedeltà
 - no separazione e divorzio, solo scioglimento unione (unica fase)
 - no filiazione



- Legge Cirinnà -

art. 1, comma 20, prima parte (c.d clausola di equivalenza):

“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”

- nega, art. 1, comma 20, seconda parte, agli uniti civilmente la filiazione e l'adozione;

“La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”



Legge Cirinnà e filiazione: l'intervento della giurisprudenza

Grazie a questo inciso:

“Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”

è stata lasciata aperta la possibilità dell'evoluzione giurisprudenziale che consente, ancora oggi, ai Tribunali di applicare le norme sull'adozione in casi particolari (forma di adozione che è ammessa anche in coppie non legate da vincolo matrimoniale, e quindi anche alle coppie omosessuali).

Infatti, poche settimane dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà, la prima sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 12962/2016) ha confermato una sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla compagna della madre, con lei convivente in modo stabile, affermando che questa adozione:

"prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore".



Evoluzione del riconoscimento dei figli e delle figlie di coppie omosessuali

- **adozione in casi particolari**, ex art. 44 lett. d) legge n. 184/1983;
 - **evoluzione** dei diritti e delle tutele: eliminazione necessità **consenso** madre biologica, legame di **parentela** con genitori dell'adottando e con gli altri figli dei genitori (sentenza n. 79/2022)
 - Tribunali dei Minorenni: dopo pochi mesi del minore, procedimento più rapido, servizi sociali si stanno allineando con linee guida
- riconoscimento amministrativo da parte dei Sindaci, stoppato da circolari delle Prefetture su impulso del Ministero dell'Interno;
- impugnative degli atti di riconoscimenti da parte di alcune Procure (caso Padova) nel 2023;
- questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca con ordinanza n. 24.05.2024, in relazione agli artt. 8 e 9 legge n. 40/2004 e 250 c.c.;
- Possibilità di riconoscimento alla nascita della madre intenzionale con Sentenza Corte Cost. n. 68/2025.
- Riconoscimento congedi parentali sentenza Corte Cost. n. 115/2025 estende il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni alla madre intenzionale (non partoriente).



Sentenza Corte Cost. n. 68/2025

- riconoscimento alla nascita madre intenzionale -

Aprire alla possibilità per la coppia omogenitoriale femminile di ottenere il riconoscimento alla nascita se:

- 1) consenso informato espresso presso la clinica estera;
- 2) PMA avvenuta in paese dove è legittima per una coppia di donne;

Focus: consenso informato, lettura passo libro “Generazione Arcobaleno” di Micaela Ghisleni, Einaudi, p. 59.

Questioni aperte: home insemination, donatore di seme etico-solidale.

Il minore non è tutelato. Discriminazione, lascia fuori fattispecie esistenti, ed obbliga ad andare all'estero per conseguire il progetto genitoriale.

Ma mancanza di norme genera rischi (es. richiesta di riconoscimento del donatore).



Massima n. 46864 - Sentenza Corte Cost. n. 68/2025

- È dichiarato **costituzionalmente illegittimo**, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., **l'art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.** La disposizione censurata dal Tribunale di Lucca, sez. civile, lede il migliore interesse del minore, collegato ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, il cui nucleo si evince dal combinato disposto dell'art. 147 cod. civ., e dell'art. 30, primo comma, Cost., e che consiste nell'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi.
- **Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è perciò sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori,** diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea.
- La progressiva emersione della centralità dell'interesse del minore nel sistema normativo è tale che nel nostro ordinamento l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità. In parallelo, si è venuta delineando l'**affermazione dell'unicità dello stato di figlio**, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013. In questo contesto, il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato. La centralità dell'interesse del minore – che consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e la madre intenzionale, che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche PMA – raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale; riconoscimento che opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale.



Massima n. 46864 - Sentenza Corte Cost. n. 68/2025

- È bensì vero che **rispetto alla disciplina sussistente al momento del riscontrato vuoto di tutela dell'interesse del minore, è intervenuta una significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell'adozione non legittimante**, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità. E, però, il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell'adozione c.d. non legittimante negli ultimi anni non comporta un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato, dovendosi ritenere piuttosto che sussista una **vera e propria inidoneità di tipo strutturale**. E ciò per la **determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento**. L'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – nel rispetto della lex loci – determina, dunque, un vulnus all'interesse del minore.
- E se è vero che l'interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, potendo essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango, **non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita**. Sotto tale profilo, infatti, la situazione in esame si distingue radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla c.d. maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna. (Precedenti: S. 55/2025 - mass. 46677; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 239/2014 - mass. 38138; S. 11/1981 - mass. 10022).



Sentenza Corte Cost. n. 115/2025

- congedi di paternità -

- Dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 27-bis del D. Lgs. 151/2001

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Motivazione: la norma, escludendo la madre intenzionale, creava una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle coppie eterosessuali, violando il principio di uguaglianza e le direttive europee.

- Cosa cambia:
 - La madre intenzionale (non colei che ha partorito) ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio.
- In caso di parto plurimo, i giorni diventano 20.
- L'INPS ha comunicato l'adeguamento delle procedure per l'erogazione di tale congedo a partire dal 24 luglio 2025.

Riconoscimento più ampio dei diritti



Massima n. 46871 - Sentenza Corte Cost. n. 115/2025

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., **l'art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001**, come inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Brescia, sez. lavoro, **determina un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso**. Infatti, in materia di stato civile – giusta la trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita formato all'estero e relativo a un minore, perché non contrario all'ordine pubblico internazionale – il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all'impiego da parte della partner di tecniche di PMA, comporta l'assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso, dove l'identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori (in assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata), **stante l'esigenza di realizzare l'interesse del minore nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze**.

Risponde, in definitiva, all'**interesse del minore**, avente ormai carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriale, ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità.

In siffatto quadro, **l'orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità, perché l'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e quella intenzionale**.

Viene così in rilievo la **esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro**, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva **valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale**. Nei termini della questione posta, **è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione in casi particolari** (ex art. 44 legge n. 184 del 1983). (Precedenti: S. 68/2025 - mass. 46864; S. 161/2023 - mass. 45740; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 105/2018 - mass. 40771; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 371/2003 - mass. 28174; S. 104/2003 - mass. 27646; S. 197/2002 - mass. 27000; S. 405/2001 - mass. 26677; S. 179/1993 - mass. 19493).



Quadro normativo italiano attuale

Le persone LGBTQIA+ possono avere figli?

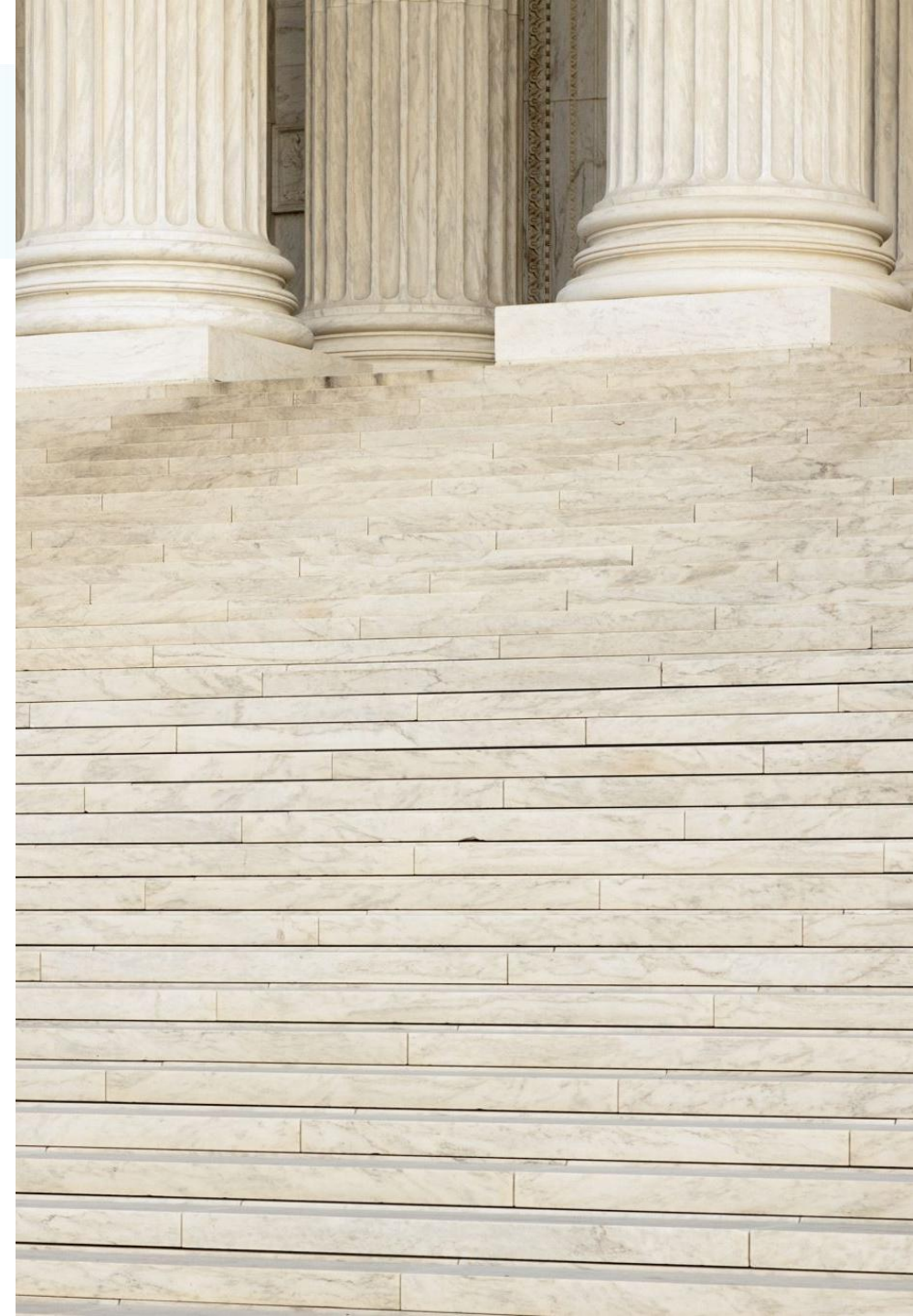
Impossibilità ontologica.

Legge n. 40/2004, offre la possibilità PMA solo a coppie eterosessuali.

Le donne devono quindi andare nei paesi dove è permessa (Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Danimarca etc). Una volta tornate in Italia verranno riconosciute entrambi madri (sentenza 68/2025)

Gli uomini: in Italia la GPA è vietata dalla legge per tutti (art. 12, comma 6, l. n. 40/2004), sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali. Sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali si recano quindi all'estero dove la GPA è permessa (Inghilterra, Canada, Cipro, Portogallo, Australia, Stati Uniti, Ucraina, India etc..).

Quando una coppia eterosessuale torna in Italia entrambi sono riconosciuti genitori, mentre non è così per la coppia omosessuale. Genitore biologico (test DNA) è riconosciuto, l'altro deve esperire adozione. Reato universale, al rientro in Italia, perseguibilità penale.



Riconoscimento anagrafico figlie e figli

- **Figli di coppia omosessuale:**

- femminile: se con PMA all'estero, sul certificato compaiono entrambe le madri, anche con pre-riconoscimento. Se non viene effettuata PMA ex legge 68/2025, è prudente effettuare l'adozione in casi particolari

- maschile: se con GPA, genitore biologico riconosciuto, genitore non biologico adozione in casi particolari

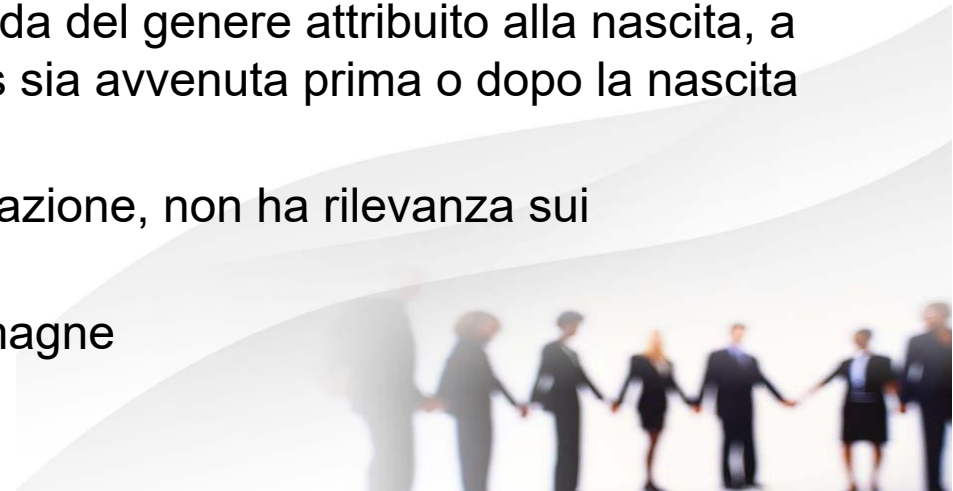
- **Genitorialità trans:**

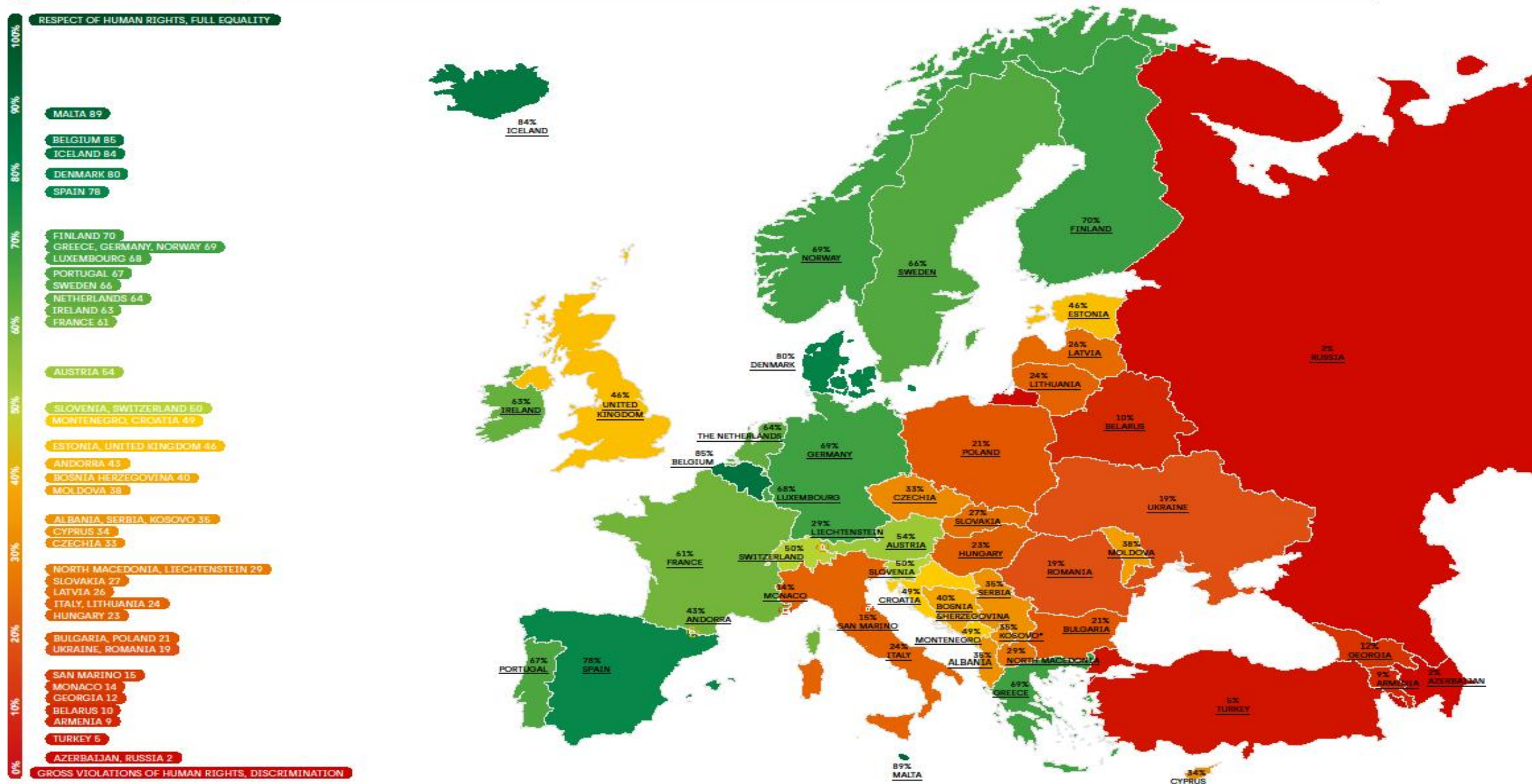
la rettifica dei documenti del genitore trans non si trasla anche nell'atto di nascita dei figli e rimane il genere alla nascita e dicitura di madre o padre a seconda del genere attribuito alla nascita, a prescindere che la rettificazione dei documenti del genitore trans sia avvenuta prima o dopo la nascita del proprio figlio.

L'affermazione della propria identità di genere, in tema di filiazione, non ha rilevanza sui documenti anagrafici della prole.

Pronunce CEDU, 4 aprile 2023, affaire O.H. et G.H. c. Allemagne

CEDU, 4 aprile 2023, affaire A.H. et autres c. Allemagne





Conclusioni: proposte e interventi

- Legge Regionale n. 51/2016 art. 16:

Fondo di solidarietà per le vittime di discriminazione;

- legge sulle **adozioni** e sugli **affidamenti**;

- legge sul **matrimonio**;

- in-formazione **capillare e pluralista**;

- dare valore all'argomento attraverso le **materie** già presenti all'interno delle **scuole** (letteratura, italiano, storia, filosofia, educazione civica, arte, religione, educazione fisica etc.);

- utilizzare un **linguaggio inclusivo all'interno dei posti di lavoro**; corsi di formazione - team building

- promuovere una **cultura** dell'inclusione e delle **pari opportunità in senso sostanziale all'interno del posto di lavoro**; corsi di formazione - team building.



Grazie per l'attenzione



Avvocata Sara MOISO, Foro di Torino
via Alfieri 24, **Torino** - via Piero Lucca 1, **Vercelli** - Via Verona 116, **Alessandria**
tel 011.18 83 72 47 e-mail info.studiolegalemoiso@gmail.com

